

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE “DOPO DI NOI”

PREMESSA

Da sempre il sostegno familiare rappresenta per la persona disabile la risposta più immediata e completa ai propri bisogni assistenziali ed ai problemi legati all'integrazione sociale. In particolare nel caso di persone con disabilità grave la paura del futuro preoccupa seriamente le famiglie che giustamente cercano una risposta al “dopo”, al momento in cui i genitori invecchiano o comunque non sono più in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale.

Il tema del “dopo di noi” assume, dunque, particolare rilievo non soltanto per le singole famiglie e per le persone con disabilità grave, ma per l'intera comunità e soprattutto per le istituzioni che sono chiamate ad attivare un processo di risposte attraverso la realizzazione di una rete di servizi già nel “durante noi” che consentano di definire, programmare e attuare percorsi individualizzati che garantiscano tutela assistenziale, qualità della vita ed integrazione nel territorio di appartenenza.

La legge 22 giugno 2016, n. 112, comunemente denominata “Dopo di noi”, disciplina le misure di assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venire meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori. Con la **DGR n. 47 – 5478 del 03 agosto 2017** sono state approvate le “Linee di indirizzo in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”.

Il presente Regolamento, in linea con le disposizioni della **legge 112/2016**, si pone l'obiettivo di definire modalità operative chiare e precise per l'attuazione dei progetti personalizzati, per l'accesso e la gestione del Fondo, nonché per la verifica dell'efficacia degli interventi.

Lo stesso si integra con le normative precedenti, la **Legge 328/2000** e la **Legge 104/1992** che disciplinano i diritti delle persone con disabilità e i servizi sociali, nonché con gli impegni assunti dall'Italia attraverso la ratifica della **Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità** e con il **Decreto legislativo del 3/5/2024 n. 62** che promuove l'effettivo e pieno accesso delle persone con disabilità al sistema dei servizi nonché la partecipazione attiva secondo i principi di autodeterminazione e non discriminazione.

Con questa premessa, si intende garantire che il presente Regolamento sia in piena coerenza con le normative vigenti, assicurando l'efficacia degli interventi e la qualità della vita delle persone con disabilità grave, nel rispetto dei principi di autonomia, inclusione e dignità

Art. 1 – FINALITÀ E OBIETTIVI

In attuazione dei principi fissati dalla legge 112/2016, il Decreto Ministeriale del 23 novembre 2016 individua la finalità generale di incentivare e promuovere la realizzazione di per-

corsi di autonomia e di promozione dell'inclusione sociale delle persone con disabilità grave senza supporto familiare.

Tali percorsi devono:

- favorire il protagonismo e l'autodeterminazione delle persone con disabilità o di chi le rappresenta per la realizzazione del proprio progetto di vita adulta;
- favorire la costruzione di percorsi partecipati con le famiglie e le associazioni che le rappresentano;
- favorire percorsi di accompagnamento dei genitori al "durante noi per il dopo di noi";
- promuovere un lavoro di comunità per favorire l'inclusione sociale.

Art. 2 – DESTINATARI E CRITERI DI ACCESSO

Beneficiari degli interventi e dei servizi sono le persone con disabilità grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992, accertata nelle modalità indicate all'art. 4 della medesima legge, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive del sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare.

Come previsto all'art. 2 del D.M. 23.11.2016, che dà attuazione alla legge 112/2016, l'accesso agli interventi finanziabili con il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare è subordinato alla valutazione multidimensionale da parte delle competenti Unità Multidisciplinari di Valutazione della Disabilità (UMVD).

Nel caso una persona sia già stata valutata e disponga di un progetto per finalità diverse da quelle previste nel D.M. 23.11.2016, la valutazione e la progettazione devono essere integrate con gli interventi ed i servizi previsti nel decreto stesso.

I destinatari dei progetti devono essere residenti nei comuni afferenti al Cissa (Alpignano, Druento, Givoletto, La Cassa, Pianezza, San Gillio, Val della Torre, Venaria Reale).

Priorità di accesso

L'accesso alle misure a carico del Fondo nazionale per il "Dopo di noi" è prioritariamente garantito alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che in esito alla valutazione multidimensionale da parte delle UMVD competenti necessitano con maggiore urgenza degli interventi previsti dal D.M. 23.11.2016.

Nel valutare l'urgenza si tiene conto delle limitazioni dell'autonomia, dei sostegni che la famiglia è in grado di fornire, della condizione abitativa ed ambientale, nonché delle condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia.

E' in ogni caso garantita una priorità di accesso alle:

- a) persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;
- b) persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;

c) persone con disabilità grave inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, come individuate all'articolo 3, comma 4, del Decreto medesimo. Per le persone con disabilità grave già inserite in un percorso di residenzialità extra-familiare, particolare attenzione è riservata alla rivalutazione delle caratteristiche di tali residenze ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del Decreto Ministeriale.

Art. 3 - PROGETTI INDIVIDUALIZZATI

Il progetto personalizzato deve contenere gli obiettivi specifici rispondenti ai bisogni individuati e il "budget di progetto" che comprende tutte le risorse umane, economiche e strumentali necessarie per la sua attuazione.

La persona interessata o chi la rappresenta viene coinvolta nella definizione del progetto e nel successivo monitoraggio.

Nella predisposizione del progetto personalizzato viene individuato il responsabile del progetto (case manager) che esercita il ruolo di riferimento per il beneficiario nella realizzazione e nel monitoraggio del progetto stesso; garantisce inoltre il coordinamento tra le figure professionali che concorrono all'attuazione degli interventi e la coerenza degli interventi stessi con il progetto definito dall'UMVD che effettuerà la valutazione multidimensionale così come previsto nella D.G.R. n. 26-13680 del 29/03/2010.

L'interessato o chi lo rappresenta ha la possibilità di partecipare all'attività di valutazione e la facoltà di presenziare alla seduta dell'U.M.V.D. nel corso della quale verrà valutato il suo progetto, coerentemente con quanto disposto dalla D.G.R. sopra indicata.

Art. 4 - INTERVENTI E SERVIZI FINANZIABILI CON LE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER IL "DOPO DI NOI"

I finanziamenti per gli interventi ed i servizi sotto elencati, ove di natura socio-sanitaria, sono finalizzati alla copertura dei soli costi di rilevanza sociale.

a) Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione di cui all'art. 3, commi 2 e 3, del D.M.

Rientrano in questo ambito i seguenti interventi:

1) prestazioni rese da operatori professionali per accompagnamenti personalizzati mirati a sostenere processi di consapevolezza e di avvio all'autonomia che prevedono diverse fasi:

- graduale conoscenza della persona disabile, della famiglia e del suo contesto sociale;
- individuazione in condivisione con i diversi soggetti di un percorso di graduale raggiungimento dell'autonomia dal nucleo familiare;
- avvicinamenti progettuali ad altre esperienze di convivenza con altri soggetti.

2) percorsi finalizzati ad esperienze di accoglienza in appartamenti appositamente destinati a esperienze di autonomia dal nucleo familiare in collaborazione con le famiglie ed il terzo settore.

3) corresponsione della quota sociale della retta relativa alle prestazioni socio sanitarie erogate sia durante il periodo di accompagnamento all'uscita dal nucleo familiare che nel periodo successivo della stabilizzazione del percorso in soluzioni e condizioni abitative proprie dell'ambiente familiare, anche in ambito residenziale.

4) sostegno all'autonomia in soluzioni alloggiative che riproducano ambienti e relazioni di tipo familiare con le caratteristiche di cui all'art. 3 comma 4 del Decreto.

b) Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'art. 3, comma 4, del D.M.

Rientrano in questo ambito i seguenti interventi:

- 1) prestazioni di accompagnamento giornaliero mediante operatori con qualifica di Educatore/OSS e con il coinvolgimento di altre professionalità necessarie;
- 2) erogazione dell'assegno di cura per l'assunzione di assistente familiare ed eventuale supporto amministrativo al ruolo di datore di lavoro del beneficiario;
- 3) rimborsi di spese documentate a volontari anche attraverso la collaborazione con associazioni di volontariato;
- 4) rimborsi forfettari a volontari residenti con le persone con disabilità o ai singoli o famiglie disponibili ad ospitare la persona con disabilità presso il proprio domicilio;
- 5) sperimentazione di accoglienze supportate con le modalità sopra indicate, nelle seguenti soluzioni abitative:
 - accoglienze in housing sociale o co-housing,
 - accoglienza presso la residenza di una singola persona o famiglia volontaria
 - disponibile ad ospitare la persona con disabilità,
 - alloggi di autonomia con massimo 5 posti.

c) Programmi per l'accrescimento della consapevolezza e per l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia delle persone con disabilità grave e una migliore gestione della vita quotidiana (art. 3, comma 5, del D.M.), anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale(art. 3, comma 6, del D.M.)

Rientrano in questo ambito i seguenti interventi:

- 1) attivazione di PASS (percorsi di attivazione sociale sostenibile, normati dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 22-2521 del 30 novembre 2015) che favoriscono l'inclusione sociale delle persone disabili attraverso lo svolgimento di attività in contesti di vita quotidiana o in ambienti di servizio collocati anche in contesti lavorativi;
- 2) promozione di inserimenti lavorativi ai sensi della L. 68/99 attraverso percorsi individualizzati di abilitazione;
- 3) gruppi di sostegno ai genitori/fratelli per affrontare le tematiche legate alla disabilità e all'autonomia dei figli/fratelli;
- 4) gruppi di sostegno con soggetti disabili con l'obiettivo di accrescere e migliorare la consapevolezza del proprio appartenere al mondo adulto e la conseguente acquisizione di strumenti per avere una maggior autonomia possibile;
- 5) gruppi di auto mutuo aiuto per valorizzare la solidarietà ed il sostegno reciproco anche tra famiglie;
- 6) promozioni, accordi e forme di collaborazione con le associazioni, il volontariato e gruppi attivi nell'area della disabilità per la sperimentazione di esperienze di autonomia e socializzanti per una concreta partecipazione alla vita della comunità;
- 7) promozione di percorsi innovativi condivisi con le associazioni di tutela, culturali, sportive e di promozione del territorio finalizzati ad un maggior protagonismo e ruolo attivo da parte delle persone con disabilità nell'ambito della comunità di appartenenza, avviando un processo di cambiamento culturale dove la disabilità diventa risorsa per il territorio.

e) In via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare di cui all'art. 3, comma 7, del D.M.

Rientrano in questo ambito i seguenti interventi:

1. accoglienze temporanee nelle strutture innovative di cui all'art. 3 comma 4 del decreto o, in assenza di soluzioni in tali strutture, in strutture residenziali tipo RAF, Comunità Alloggio,
2. Gruppi appartamento, Comunità socio assistenziali per disabili gravi, per periodi ben definiti;
3. accoglienze di brevi periodi di sollievo organizzati in soggiorni vacanze presso strutture già attrezzate all'accoglienza presso località anche extra territorio.

Art. 5 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI

L'erogazione degli interventi verrà regolamentata dagli specifici regolamenti in uso all' Ente e le prestazioni verranno erogate avvalendosi degli strumenti contrattuali in essere per ogni singolo servizio (appalto, co-progettazione, convenzioni....).

Nello specifico per l'assegno di cura finalizzato all'assunzione di assistente familiare si procederà come segue:

- La persona con disabilità sceglie autonomamente il proprio assistente familiare ed è tenuta a regolarizzarne il rapporto di lavoro nel rispetto delle forme contrattuali previste dalla normativa vigente. La titolarità e la responsabilità nella scelta, nella formazione e nella gestione del rapporto di lavoro dell'assistente familiare è esclusivamente del datore di lavoro, che nel caso specifico è la persona con disabilità. La persona con disabilità deve quindi essere consapevole che l'assunzione di assistenti familiari comporta un suo impegno nel ruolo di datore di lavoro, con tutti i diritti ed i doveri che ne conseguono. Pertanto nessun rapporto intercorre tra l'Ente Gestore e gli assistenti familiari; l'Ente Gestore è inoltre sollevato da qualsiasi onere e responsabilità sia relativamente all'osservanza delle disposizioni di legge e regolamenti, sia per qualunque atto o omissione da parte degli assistenti familiari nei confronti del datore di lavoro o di terzi che possano comportare responsabilità amministrative, civili e penali.
- Per ciascun progetto è previsto, nell'ambito delle risorse disponibili, un contributo massimo annuo fino a € 18.000,00 (€ 1.500,00 per 12 mesi), finalizzato alla copertura dei costi di tutti gli interventi attivati. Il contributo verrà erogato, di norma e salvo diversi accordi, con liquidazione mensile e avrà durata massima di un anno, rinnovabile a seguito di rivalutazione nella Commissione U.M.V.D.
- Per l'assunzione dell'assistente personale, il contributo erogato è comprensivo della retribuzione mensile, di tutti gli oneri assicurativi e previdenziali, compresa la tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto, ed ogni altra spettanza prevista. L'entità del contributo è determinata tenendo conto del reddito personale e del complesso delle risorse a disposizione della persona disabile, sulla base del Modello ISEE relativo alla situazione reddituale e patrimoniale del solo interessato, con riferimento all'anno precedente.
- Il contributo è determinato così come indicato nella tabella sottostante:

VALORE ISEE	VALORE CONTRIBUTO MASSIMO	CONTRIBUTO MASSIMO ANNUO
da 0 ad € 8.000,00	100% contributo massimo	fino a € 18.000,00 annui

da € 8.001,00 a € 15.000,00	90% del contributo massimo	fino a € 16.200,00 annui
da € 15.001,00 ad € 22.000,00	60% del contributo massimo	fino a € 10.800,00 annui
da € 22.001,00 ad € 29.000,00	40% del contributo massimo	fino a € 7.200,00 annui
da € 29.001,00 a € 38.000,00	10% del contributo massimo	fino a € 1.800,00 annui

La continuità sarà garantita, previa verifica e rivalutazione da parte dell'Ente Gestore sulla permanenza dei requisiti indicati nel presente Regolamento e fatte salve le disponibilità economiche dell'Ente Gestore.

Rispetto al personale impiegato non è ammessa l'assunzione di parenti dei beneficiari tenuti agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del codice civile (*"all'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine: 1) il coniuge; 2) i figli [legittimi o legittimati o naturali o adottivi] anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi [, anche naturali]; 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti; 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali."*).

Art. 6 - PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI RECLAMI

Per quanto riguarda le modalità per la gestione delle informazioni e dei reclami si fa riferimento ai vigenti regolamenti e alle procedure per il diritto di accesso e informazioni e per la tutela degli utenti.

Art. 7 - PUBBLICITÀ ED ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente sul sito del Consorzio. L'entrata in vigore decorre dalla data della delibera di approvazione dello stesso.